

I termini
 Rientrano nel provvedimento somme iscritte a ruolo notificate entro il 31 marzo 2014

Le nuove imprese
 Clausola per favorire il rientro di cervelli dall'estero
 Al Centro-Nord riservata una dote da 70 milioni

Debiti Pa, si riapre la compensazione

Firmato il decreto per il 2014: cartelle esattoriali «ridotte» dai crediti commerciali

Carmine Fotina
 ROMA

Si aggiunge un nuovo tassello all'operazione pagamenti della Pa. Stavolta a intervenire è un decreto attuativo atteso ormai da diversi mesi: era previsto dal decreto legge Destinazione Italia del dicembre 2013.

Il ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha infatti controfirmato nei giorni scorsi il decreto del ministero dell'Economia che sblocca per il 2014 la compensazione di cartelle esattoriali, ovvero gli atti di accertamento, a favore di imprese titolari di crediti commerciali nei confronti di tutte le Pubbliche amministrazioni.

La compensazione sarà possibile per cartelle esattoriali notificate fino al 31 marzo 2014. Si riapre, in sostanza, una possibilità che era stata riattualizzata dal decreto 35/2013 del governo Monti, ma con un preciso limite temporale: solo per cartelle notificate

entro il 31 dicembre 2012.

Il decreto Padoan-Guidi consente ora la compensazione, «nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali» maturati nei confronti della Pa. Ci sono alcune condizioni da rispettare, ovvero i crediti devono essere certificati e la somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito vantato.


I crediti che hanno queste caratteristiche possono essere portati in compensazione secondo le modalità previste da precedenti decreti ministeriali del 2012. In sostanza, il titolare del credito, acquisita la certificazione, la presenta all'agente della riscossione competente. Se la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versa all'agente

della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine indicato, l'agente può procedere, sulla base del ruolo emesso, alla riscossione coattiva nei confronti dell'ente.

Sul tema della compensazione restano in campo anche altre proposte, spesso di complessa praticabilità. Dalla compensazione universale - per tutte le tipologie di debiti con la Pa senza distinzioni - (un'idea da sempre sostenuta da Rete Imprese), alla recente proposta di legge Ncd portata avanti da Nunzia De Girolamo. In quest'ultimo caso (l'esame in Aula della Camera non è stato ancora fissato) si punta a corrispondere all'imprenditore il 50% di quanto dovuto dall'amministrazione pubblica a fronte dell'impegno di chiedere la rateizzazione del debito fiscale, superata questa procedura verrebbe liquidato l'altro 50%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il provvedimento



Dal «Destinazione Italia»

Il decreto del ministero dell'Economia, di concerto con lo Sviluppo, attua una norma approvata dal Parlamento in sede di conversione in legge del decreto Destinazione Italia. La compensazione con i crediti vantati nei confronti della Pa sarà possibile per cartelle esattoriali notificate fino al 31 marzo 2014. Si riapre, in sostanza, una possibilità che era stata riattualizzata dal decreto 35/2013 con un preciso limite temporale (in quel caso solo per cartelle notificate entro il 31 dicembre 2012)



La platea interessata

Il decreto attuativo appena cofirmato dai ministeri dell'Economia e dello Sviluppo specifica che la compensazione riaperta per il 2014 è possibile «per imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali» maturati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni (come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001)



Certificazione obbligatoria

Ci sono alcune condizioni da rispettare per usufruire della compensazione. I crediti devono essere certificati e la somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito vantato. I crediti che hanno queste caratteristiche possono essere portati in compensazione secondo le modalità previste da precedenti decreti ministeriali del 2012. In sostanza, il titolare del credito, acquisita la certificazione, la presenta all'agente della riscossione competente

